

# Nuove regole per i pagamenti nelle transazioni commerciali

**A**pprovato finalmente il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, l'Italia recepisce la direttiva comunitaria tesa ad armonizzare le normative nazionali in tema di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali. La normativa approvata apporta alcune significative modifiche volte a ridurre i costi e i tempi di recupero delle somme dovute a titolo di transazione commerciale, purché il corrispettivo sia stato pattuito in un contratto stipulato dopo l'8 agosto 2002 e si tratti prevalentemente di una prestazione di servizi o della consegna di beni.

La nuova disciplina si applica quindi a chi esercita un'attività imprenditoriale, ai negozi di carattere privatistico in cui sia parte la Pubblica Amministrazione ed anche ai liberi professionisti individuali ovvero organizzati in forma collettiva (associazioni professionali, studi di consulenza).

Probabilmente la più significativa delle novità introdotte consiste nella nuova disciplina degli interessi moratori. Tali somme decorrono dalla data di scadenza del pagamento contrattualmente fissata, tuttavia, e qui sta la novità, in assenza di specifica statuizione, essi decorrono comunque senza che sia necessaria alcuna costituzione in mora:

- trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ovvero di una richiesta di pagamento;
- trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data in cui è stata eseguita la prestazione dei servizi purché non sia certa la data di ricevimento della fattura

o della richiesta di pagamento, ovvero la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

- trascorsi 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle merci o dei servizi alle clausole contrattuali, questo nel caso che il debitore riceva la fattura in un tempo non successivo a tale data.

Il tasso d'interesse moratorio, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e in assenza di diversi accordi tra le parti, è pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato in G.U. Serie Generale n. 33 del 10-2-2003 ([www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)) i seguenti scaglioni:

- per il II semestre 2002 il tasso è pari al 10,35% (7% + 3,35%);
- per il I semestre 2003 il tasso è pari al 9,85% (7% + 2,85%).

Questi scaglioni si applicano anche ai contratti di subfornitura come disposto dall'art. 10 del decreto legislativo, inoltre ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre in una penale pari al 5% dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. Quanto ai costi per il recupero del credito,

le nuove disposizioni stabiliscono che il creditore ha diritto al risarcimento delle spese sostenute per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. I correttivi e le emende approntate dal decreto influiscono anche sul codice di procedura civile sostanzialmente con l'obiettivo di potenziare ed ampliare gli strumenti giudiziari di recupero del credito. È infatti ora possibile accedere alla procedura monitoria (decreto ingiuntivo) anche nei confronti di debitori stranieri, con la possibilità di ottenere un provvedimento nel limitato tempo di trenta giorni dalla richiesta. Il debitore in caso di opposizione fondata meramente su vizi procedurali resta comunque obbligato al pagamento delle somme non contestate.

*Federico Zaniboni*  
[zaniboni@commercioestero.net](mailto:zaniboni@commercioestero.net)